

Modello di Organizzazione

ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001

Pia Famiglia

Via Indipendenza, 30
27055 – Rivanazzano Terme (PV)

Pia Famiglia
Residenza Sanitaria Assistenziale

Titolo	Modello di Organizzazione D.Lgs. 231/01
Codice	PR_AMM_PF_231.0
Data Emissione	12/12/2012
Versione	0.4
Data Revisione	01/03/2021
Sede Legale	Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro Via Indipendenza, 30 27055 – Rivanazzano Terme (PV)
Legale Rappresentante	Margherita MANENTI
Sedi Operative	RSA Pia Famiglia Via Indipendenza, 27055 – Rivanazzano Terme (PV)

Indice

1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI	5
1.1	L'adozione del "modello di organizzazione e di gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	21
2	ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PIA FAMIGLIA DELLE SORELLE DEL SANTO ROSARIO – APOSTOLE DEL LAVORO	21
2.1	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.....	22
2.2	Funzione del Modello	22
2.3	Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	23
2.4	Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione	24
2.5	Modifiche ed integrazioni del Modello	25
3	ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4	LE SANZIONI DISCIPLINARI	27
5	VERIFICHE PERIODICHE	29
6	MODELLO E CODICE ETICO	29
7	PARTE SPECIALE "A"	29
7.1	Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	29
7.2	Aree a rischio	29
7.3	Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	30
7.4	Aree a rischio indiretto	31
8	PARTE SPECIALE "B"	32
8.1	I reati societari.....	32
8.2	Aree a rischio	32
9	PARTE SPECIALE "C"	32
9.1	I reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	32
9.2	Aree a rischio	32
10	PARTE SPECIALE "D"	32

10.1	Principi di riferimento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n°231/01 parte speciale – reati transnazionali	32
10.2	Inosservanza delle sanzioni interdittive	33
11	PARTE SPECIALE “E”	33
11.1	Reati contro la personalità individuale	33
11.2	Aree a rischio	33
12	PARTE SPECIALE “F”	34
12.1	Market abuse.....	34
12.2	Aree a rischio	34
13	PARTE SPECIALE “G”	34
13.1	Reati di riciclaggio.....	34
13.2	35
14	PARTE SPECIALE “H”	37
14.1	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	37
14.2	37
15	PARTE SPECIALE “I”	38
15.1	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro	38
16	PARTE SPECIALE “L”	39
16.1	Reati contro l’industria ed il commercio, nonché’ in materia di proprietà intellettuale	39
16.2	Aree di rischio	41
16.3	Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	41
17	PARTE SPECIALE “M”	46
17.1	Reati in materia ambientale	46
17.2	Aree di rischio	47
17.3	Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	47
18	PARTE SPECIALE “N”	49
18.1	Reati in materia di impiego irregolare di lavoratori.....	49
18.2	Aree a rischio	49
18.3	Destinatari e principi di comportamento	50

19	PARTE SPECIALE "0"	50
19.1	Reati in materia tributaria	50
19.2	Aree a rischio	51
20	ORGANISMO DI VIGILANZA	51
20.1	Organismo di vigilanza: costituzione, nomina, attribuzioni e poteri e sistema sanzionatorio costituzione, nomina, e composizione dell'organismo di vigilanza	51
20.2	Formule, modelli e schemi operativi	52
20.3	Poteri e compiti dell'OdV	52
20.4	Conservazione delle informazioni dell'OdV	53
20.5	Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	54
20.6	Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello	54
20.7	Responsabilità dell'OdV - Autonomia operativa e finanziaria	56
20.8	Obblighi di informazione propri dell'organismo di vigilanza	56
20.9	Formazione del personale e diffusione del modello	57
21	SISTEMA SANZIONATORIO	57
21.1	Introduzione	57
21.2	Criteri di valutazione della violazione	58
21.3	Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti	59
21.4	Sanzioni nei confronti dei dirigenti	60
21.5	Sanzioni nei confronti degli Amministratori	60
21.6	Misure nei confronti di soggetti esterni, quali Collaboratori esterni, Soci in società partecipate da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, Fornitori e Partner	60
21.7	I Lavoratori subordinati e parasubordinati	61
21.7.1	Biasimo verbale	61
21.7.2	Biasimo scritto	61
21.7.3	Sospensione	61
21.7.4	Licenziamento	61
21.8	I Dirigenti	62
21.8.1	Sospensione	62
21.8.2	Licenziamento	62
21.9	I collaboratori esterni	63
21.10	Organo Amministrativo	63
22	ALLEGATI	63
22.1	22.1 Codice etico della Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro ai sensi del D. Lgs 231/2001	63

1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231 (il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale, anche se non viene intaccato il principio costituzionale per il quale la responsabilità penale è personale) a carico degli **Enti** (intesi quali società, consorzi, associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione specifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per alcuni **reati** commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- (i) da **persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi** o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da **persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi**; nonché
- (ii) da **persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati**.

Tale responsabilità ovviamente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, tenendo comunque presente che l'Ente non risponde delle conseguenze del reato se le persone sopra indicate agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ampliamento della responsabilità ha una sua *ratio*: mira a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 231/01 prevede che in caso di illecito amministrativo dipendente da reato si applichi, sempre, una sanzione **pecuniaria** che viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

L'importo di una quota va da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1.549,00.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche riguardo a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Inoltre, per i casi più gravi (reiterazione, o reati da cui derivano gravi conseguenze) sono previste misure **interdittive** quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico

degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, fa riferimento ad una serie di **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art.316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma primo, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "**Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro**", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-*bis*, che mira a punire il reato di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*" e precisamente i seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei cosiddetti reati societari (i "**Reati Societari**"), così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali Reati Societari, così come configurati dall'art. 3 del citato D.Lgs. n. 61/02 e dall'art. 31 della citata Legge n. 262/05, sono sostanzialmente i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

In seguito, l'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'Ente per i **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (articoli 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (articoli 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in sostanza in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;

- reati, diversi da quelli indicati nel Codice Penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - i. deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato

iii. Successivamente, l'art. 5 della Legge n. 228/2003, in tema di **misure contro la tratta delle persone**, aggiunge al Decreto l'articolo 25-*quinquies*, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis*, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25-*sexies* che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di **abuso d'informazioni privilegiate e manipolazione del mercato** previsti dagli articoli 184 e 185 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e ha inserito, altresì, nel D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 il nuovo art. 187-*quinquies* che prevede un'autonoma responsabilità amministrativa degli enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione

del mercato previsti dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF, come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e, precisamente:

- abuso d'informazioni privilegiate (art. 187-*bis* del TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187-*ter* del TUF).

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il **crimine organizzato transnazionale**, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies* che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.);

commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'articolo 63 comma 3, l'art. 25-*octies*, i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

Infine, l'art. 7, comma n. 1, della Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha inserito nel Decreto l'art. 24-*bis* che estende l'elenco dei reati presupposto ai **delitti informatici e trattamento illecito di dati**.

In particolare ai seguenti reati:

- reati di falso, materiale o ideologico, su documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p. ed art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*quinques* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Il testo unico n. 81 del 09 aprile 2008 modifica i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle **norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Sempre il medesimo decreto ha stabilito, all'art. 30, che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ... deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ulteriori innovazioni sono poi state introdotte dalla legge 99/2009, la quale introduce il nuovo Art. 25-*bis* che punisce i **delitti contro l'industria ed il commercio**, stabilendo quanto segue:

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-*bis* e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».

La medesima legge ha introdotto anche l'art. 25-*novies* sui delitti in materia di **violazione del diritto d'autore** che prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-*bis*, e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941».

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.177 del 1° agosto 2011 è stato pubblicato il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla **tutela penale dell'ambiente**, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il provvedimento, composto da cinque articoli, è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Con la pubblicazione del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

L'intervento del legislatore italiano arriva, però, con il consueto ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea.

L'obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell'Unione per violazione dell'art. 47 T.U.E., in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate sulla base giuridica del trattato CE (primo pilastro) e non del Trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).

Ne era dunque seguita la direttiva 2008/99/CE, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010.

L'art. 19 della legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiché la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.

L'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell'art. 1 della l. n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l'8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato *ex lege* al 9 luglio 2011, con conseguente tempestività dell'emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione. Nessun problema di costituzionalità si pone, dunque, rispetto all'art. 76 Cost. Ciò, tuttavia, potrebbe non bastare. Com'è noto, infatti, con riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all'Italia il mancato recepimento sia della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (p.i. 2011/0207), sia della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216). Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l'esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non potendo escludersi che l'apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Venendo, in particolare, ai contenuti del d.lgs. n. 121/2011, già la Relazione illustrativa di accompagnamento al testo presentato dal Governo, sottolineava che, considerati i limiti di pena previsti dalla legge di delega, il recepimento della normativa comunitaria non potesse essere assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l'ambiente *"potrà costituire oggetto di un successivo intervento normativo"*.

Ciò rappresenta, a ben vedere, un primo limite del testo di recepimento, posto che il legislatore si è limitato esclusivamente ad inserire nel decreto legislativo soltanto quelle disposizioni strettamente necessarie a garantire l'adempimento agli obblighi comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece riordinare, come pure era lecito attendersi, l'intera materia dei reati ambientali.

Il legislatore delegato, stante la limitazione derivante dall'entità della pena previste dall'art. 2 della legge delega n. 96/2010, ha preferito dunque rinviare ad un successivo intervento normativo sul codice penale, al fine di un più completo ripensamento del sistema dei reati ambientali che recepisca più compiutamente la direttiva prevedendo come delitti (anziché contravvenzioni) le fattispecie di illecito di maggiore gravità.

Ciò spiega, conclusivamente, la ragione per la quale, in relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore delegato abbia ritenuto necessario implementare l'attuale apparato sanzionatorio inserendo proprio le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell'ordinamento interno, ossia quelle relative all'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) nonché alla distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Il nuovo art. 727-bis c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. n. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 733-bis c.p. punisce, invece, la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

Sia la prima che la seconda fattispecie pongono problemi interpretativi che possono essere, in sede di primo commento, semplicemente enunciati con riserva di ulteriori approfondimenti.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727-bis c.p., anzitutto, più che le condotte oggetto di sanzione penale, il problema per l'interprete è quello di individuare cosa si intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, è ben vero che l'art. 733-bis c.p. contiene al comma 2 (collocazione sistematica singolare, visto che sarebbe stato più logico inserire questo comma nell'art. 727-bis c.p., cui il testo si riferisce, anziché nell'art. 733-bis c.p., riguardante fattispecie penale diversa) la precisazione secondo la quale "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". L'ausilio è però limitato, poiché l'interprete è comunque costretto a consultare (secondo la consueta tecnica del rinvio che rende poco intelligibili le norme), il testo delle predette direttive comunitarie che contengono la relativa nozione. In particolare, il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»). La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

L'inciso, introducendo un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE. E' agevole sin d'ora rendersi conto di quanti e quali problemi si porranno in sede applicativa nel momento in cui occorrerà riempire di contenuti l'aggettivo "trascurabile", riferito alla quantità di esemplari o all'impatto sullo stato di conservazione della specie: sul punto il ruolo della giurisprudenza, in specie della Cassazione, sarà fondamentale per fornire linee guida uniformi per i giudici di merito, correndosi il rischio, altrimenti, di affidare al personale gusto del singolo giudice la valutazione contenutistica della "trascurabilità".

Analoghi problemi si porranno con riferimento alla fattispecie dell'art. 733-bis c.p.

Il problema di delimitare l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale è stato affrontato di sfuggita dal legislatore delegato. Del tutto insufficiente, infatti, è quanto previsto dal comma 3, secondo cui "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE". Anche in questo caso, infatti, l'interprete dovrà prendersi la briga di consultare le direttive richiamate per scoprire di cosa si tratta. Nella definizione originariamente elaborata di habitat, il concetto era riferito alle "condizioni fisiche che circondano una specie, o popolazione di specie, o raduno della specie, o comunità" (Frederic E. Clements - Victor E. Shelford, Bio-Ecology, John Wiley & Sons, New York, 1939). Giuridicamente, invece, il concetto è diverso.

Per quanto concerne la normativa italiana, cui deve fare riferimento l'interprete nell'opera di determinazione della fattispecie incriminatrice dell'art. 733-bis codice penale, il richiamo è alle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77,

S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE";

e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009,

n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE". Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal D. Lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del d.lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di "induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001. L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 d.lgs. n. 202/2007.

Inoltre, si stabilisce (nuovo comma 2-quater dell'art. 39) che le sanzioni amministrative previste dall'art. 260-bis, commi 3, 4, 5, 7 e 9 T.U.A. sono ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

a) a 1/10 per le violazioni compiute negli otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, e successive modificazioni;

b) a 1/5 per le violazioni compiute dalla scadenza dell'ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

Infine, non meno importante perché rileva sotto il profilo sanzionatorio, soprattutto penale, è la modifica introdotta dall'art. 39, commi 2-bis e 2-ter, T.U.A.

Il D.Lgs. n. 205/2010, come si ricorderà, modificando l'art. 258 T.U.A. aveva sorprendentemente soppresso l'inciso, contenuto nel previgente comma 4 dell'art. 258 da cui dipendeva la penale rilevanza delle condotte ad oggetto i rifiuti pericolosi. Ciò aveva comportato l'apparente – e probabilmente non voluta - depenalizzazione della condotta consistente nel trasportare rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione ovvero nell'indicare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti riferiti al trasporto dei suddetti rifiuti pericolosi.

Con il D.Lgs. n. 121/2011, il legislatore delegato sembrerebbe aver ora tentato di porre rimedio alla svista. In particolare, l'art. 4, comma 2, lett. b) del decreto, inserendo il nuovo comma 2-bis nell'art. 39, prevede l'applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 258 nella previgente formulazione nei confronti dei soggetti od imprese di cui all'art. 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5 del codice dell'ambiente e cioè quelli tenuti obbligatoriamente o facoltativamente ad iscriversi al SISTRI, i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania e i soggetti previsti dalla disciplina RAEE.

Orbene, il richiamo operato dal comma 2-bis dell'art. 39, come novellato, ai soggetti così indicati, il riferimento agli obblighi dettati dall'art. 190 e 193 TUA ma, soprattutto, l'integrale e generico riferimento alle "relative sanzioni" previste dall'art. 258 "vecchio" testo (quindi, sia penali che amministrative), sembrerebbe voler determinare la (ri)penalizzazione delle condotte di trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione e di indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, descritte nel comma 4 dell'art. 258.

Si tratterebbe, in ogni caso, di una (ri)penalizzazione, per così dire, "a tempo": il legislatore delegato, nel delimitare il campo di applicazione della norma transitoria, precisa infatti che l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 258 ante novella del 2010 si applica «fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)».

Dopo l'entrata in vigore, a regime, della disciplina SISTRI le condotte non avrebbero più rilevanza penale. La norma di cui all'art. 2, D. Lgs. 16.7.2012, n. 109, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 9 agosto 2012, la previsione dell'art. 25 *duodecies* relativa agli enti presso i quali siano impiegati **lavoratori**

extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno in Italia.

La disposizione è finalizzata a disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro.

A mente della stessa, *“in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.*

La nuova fattispecie criminosa richiamata si configura anche laddove il permesso di soggiorno dell'addetto sia scaduto, o sia stato revocato o annullato o non ne sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Ai fini della punibilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fermi i presupposti testé illustrati, occorre anche che i lavoratori impiegati siano:

- irregolarmente occupati in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Inoltre, l'art.12 della Legge 9/2013 ha introdotto una nuova fattispecie che non riguarda l'ente, come di seguito specificato **operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva:**

- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.).

In aggiunta sono stati introdotti **reati per atti di razzismo e xenofobia** (articolo 25- terdecies del D. Lgs. 231/2001 reati introdotti per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017).

Il delitto richiamato (riferendosi alla propaganda, all'istigazione o all'incitamento) è quello previsto dal comma 3-bis della legge 654/1975, di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di **discriminazione razziale**, intendendo per razzismo ogni tendenza, psicologica o politica, suscettibile di assurgere a teoria o di esser legittimata dalla legge, che, fondandosi sulla presunta superiorità di una razza sulle altre o su di un'altra, favorisca o determini discriminazioni sociali o addirittura genocidio, intendendo per xenofobia l'avversione indiscriminata nei confronti degli stranieri e di tutto ciò che proviene dall'estero.

Nell'anno 2019 è stata introdotta una nuova fattispecie, la frode in **competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (articolo 25- quaterdecies del D. Lgs. 231/2001 introdotta dalla legge 39/2019).

Tale norma è una ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di

competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014). Con l'art. 5, comma 1, ha inserito l'art. 25-quaterdecies nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiungendo nell'elenco dei reati-presupposto le seguenti fattispecie criminose la frode in competizioni sportive (art. 1, L. 13.12.1989, n. 401) e l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 13.12.1989, n. 401).

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Come ultimo aggiornamento del catalogo dei reati presupposto ci sono **i reati tributari**.

Si tratta dei reati previsti e puniti dagli articoli 39 del decreto-legge 124 del 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella legge di conversione 159 del 2019. In particolare, al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex articolo 2 del D.lgs. 74/2000, la cui condotta sarà punita, nell'ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila, sono stati aggiunte le seguenti fattispecie:

- 1) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 che, diversamente da quello statuito all'articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando
 - a. (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila
 - b. (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituendo mezzi fraudolenti, è comunque esclusa la punibilità della mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili, o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;
- 2) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'articolo 8, anch'esso punito nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila;
- 3) occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell'articolo 10, ovvero quelli di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi;
- 4) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11, che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione

fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Con riferimento all'attribuzione della sanzione pecuniaria attraverso il meccanismo delle quote (introdotto dal D.lgs. 231/2001) si fa presente che l'importo di ciascuna quota può oscillare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sulla base delle nuove sanzioni pecuniarie previste per i reati tributari sopra elencati, nell'ipotesi di maggiore gravità, l'impresa potrà essere condannata a pagare fino a euro 774.500 (importo ottenuto moltiplicando il valore massimo che il giudice può attribuire ad una quota cioè euro 1.549 moltiplicato per il totale delle quote applicabili al reato commesso ossia 500).

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, il giudice penale irrognerà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3).

Per le violazioni dipendenti dai reati tributari, il nuovo art. 25-quinquiesdecies prevede le seguenti sanzioni:

Reato	Quote	Euro
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	Min 25.800 Max 774.500
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Occultamento o distruzione di documenti contabili	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	da 100 a 400	Min 25.800 Max 619.600

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro (art. 12 D.lgs. n. 201/2001) se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

In tali casi, le sanzioni interdittive non trovano applicazione (art. 13, comma 3).

La sanzione è ridotta da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (se l'ente ha risarcito in danno e nel contempo ha anche adottato un modello organizzativo idoneo, la riduzione va dalla metà a due terzi).

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

Sanzioni interdittive

Il comma 3 del nuovo art. 25-quinquiesdecies stabilisce che nei casi in parola "si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)". Si tratta:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente (art. 14, comma 3).

L'art. 25, comma 1, D.lgs. n. 201/2001 prevede, con disposizione di carattere generale, che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti (si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei 5 anni successivi alla condanna definitiva).

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Pubblicazione della sentenza e confisca

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna, che viene eseguita "a spese dell'ente" (art. 18).

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la

parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede). Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19).

Prescrizione

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo; per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

* * * * *

1.1 L'adozione del "modello di organizzazione e di gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di **esonero** da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) **l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
- b) il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli** nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo** dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ferma la possibilità di una delega in capo agli amministratori;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

* * * * *

2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PIA FAMIGLIA DELLE SORELLE DEL SANTO ROSARIO – APOSTOLE DEL LAVORO

* * * * *

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario (definita anche "Pia Famiglia" o "società" o "ente") è nata nel 1961 con le finalità tipiche dell'Ente Ecclesiastico, e con la finalità di perseguire i propri scopi anche attraverso attività quali la gestione di case di riposo, l'esercizio di laboratori di maglieria, l'istituzione di corsi di esercizi spirituali. Il trascorrere del tempo e l'ampliamento degli strumenti disponibili al fine di compiere opere di natura caritatevole, sociale ed assistenziale hanno condotto la Pia famiglia allo stato attuale in cui, necessariamente ed ai sensi delle vigenti normative, ad esercitare parte delle attività che le sono proprie nelle forme tipiche dell'attività di natura sociale ed imprenditoriale.

L'oggetto sociale della Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario comprende le attività rivolte alla cristiana perfezione dei suoi membri, nonché alla pratica delle opere intese a promuoverne il bene, e l'attuazione di opere di carità cristiana e di carattere sociale, ed in particolar modo quelle intese a promuovere l'assistenza alle persone anziane ed inferme.

La Pia Famiglia è proprietaria e gestisce la RSA Pia Famiglia autorizzata al funzionamento con determina n. 134/ter 2004 e accreditata per n. 86 posti letto. La Pia Famiglia è contrattualizzata a mezzo contratto di budget con l'ATS di Pavia a carattere annuale. La gestione caratteristica avviene anche per il tramite di società appaltatrici dei servizi socio sanitari, assistenziali e alberghieri.

L'implementazione e la gestione di un sistema di compliance, e i relativi obblighi di adeguamento e di aggiornamento, sono requisiti di accreditamento regionale al sistema socio sanitario lombardo.

Naturalmente si evidenzia che la particolare natura del Sodalizio richiede l'applicazione delle disposizioni di cui al presente modello con esclusivo riferimento a quelle aree di attività socio – assistenziale e sanitaria che sono caratterizzate da specifiche e cogenti normative di natura pubblicistica, con la necessaria precisazione che la peculiare natura della Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario comporta la particolare tenuità del rischio in tutte le aree interessate dal presente modello.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle **Aree a Rischio** (qui definite come le aree di attività di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario. nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati e degli illeciti di cui al Decreto) e la loro conseguente regolamentazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, e che la commissione di tali illeciti può determinare conseguenze, sul piano sanzionatorio, anche per la Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etico sociali cui Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale, formalizzati nel Codice Etico contestualmente approvato;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio dell'azienda vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene sussistere la possibilità che siano commessi i reati;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione, anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dalla Società, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza, di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

* * * * *

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una "Parte Generale" e dalle seguenti singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La prima Parte Speciale, denominata Parte Speciale "A", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda parte, denominata Parte Speciale "B", trova applicazione per le tipologie di reati indicati all'art. 25-ter del Decreto ossia per i "Reati Societari".

La terza Parte Speciale "C" e la quinta Parte Speciale "E" sono relative rispettivamente ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti contro la personalità individuale.

La quarta Parte "D" si occupa dei reati transnazionali, la sesta Parte Speciale "F" riguarda i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La settima Parte Speciale "G" riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sia a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

L'ottava Parte Speciale "H" riguarda i delitti informatici e di trattamento illecito di dati.

La nona Parte Speciale "I" riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies e T.U. n. 81 del 09 aprile 2008).

La decima parte speciale "M" riguarda i reati in materia ambientale, tra cui:

- la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili;
- l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- il traffico illecito di rifiuti;
- l'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti;
- l'importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- l'inquinamento doloso;
- l'inquinamento colposo.

Infine, la Parte Speciale "N" riguarda i reati relativi all'impiego di lavoratori irregolari o sprovvisti di idoneo titolo di soggiorno o permanenza sul territorio italiano.

Si precisa che Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, a seguito delle analisi effettuate, non ha ritenuto necessario adottare le Parti Speciali relative ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo oltre che in ambito sportivo e delle scommesse sportive.

A tal fine giova sottolineare infatti che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e della documentazione in essa presente, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati e comunque i presidi già adottati e applicati dalla Società sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose.

La Parte Speciale "L" riguarda i reati introdotti dalla legge n. 99/2009, ossia i delitti contro l'industria ed il commercio, nonché le violazioni in materia di proprietà intellettuale.

E' demandato al Consiglio di Amministrazione di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo di integrare, fornendo all'Organismo di Vigilanza le informazioni necessarie, il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

* * * * *

2.4 Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimessa alla responsabilità di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere.

A tal fine è attribuito all'Organismo di Vigilanza **di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello** stesso secondo le procedure in esso descritte.

* * * * *

2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario.

È peraltro riconosciuta all'Presidente del Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a Rischio, nonché la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale quali ad esempio aggiornamenti normativi o cambiamento di ruoli o di funzioni.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

In ogni caso le suddette variazioni verranno riferite annualmente dall'Organismo di Vigilanza e, a cascata, dal Consiglio di Amministrazione a tutti gli esponenti aziendali.

Ogni modifica o integrazione del presente Modello dovrà necessariamente essere accompagnata da adeguate iniziative di carattere formativo idonee a rendere i destinatari del Modello consapevoli delle nuove procedure operative in essere.

* * * * *

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, ed è stato deciso che l'organismo destinato ad assumere detto compito sarà composto da un solo membro individuato, con riserva di procedere ad eventuali modifiche ed integrazioni se ritenuto opportuno.

All'Organismo di Vigilanza di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare: sull'**osservanza delle prescrizioni** del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, sulla reale **efficacia ed effettiva capacità** del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, sull'**opportunità di aggiornamento** del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al Consiglio di Amministrazione e forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio ed

effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario potrà inoltre istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto. Potranno inoltre essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo di Vigilanza, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni o sub consulenti, a cui potranno essere fornite apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario sulla base del presente Modello organizzativo.

Tutti gli esponenti aziendali i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri esponenti aziendali hanno l'obbligo di esercitarle con la massima diligenza, segnalando all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

Gli **Esponenti Aziendali** (in questo modello definiti come qualsiasi soggetto avente un rapporto diretto con la Società ossia i soci, i liquidatori, i dirigenti, gli amministratori, i dipendenti ed i soci lavoratori) hanno il **dovere di segnalare** all'Organismo di Vigilanza, **eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di uno dei reati sopra indicati.**

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione le informazioni concernenti ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, ed in particolare:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario o suoi esponenti aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione dei reati di cui al Decreto o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Anche i **Collaboratori Esterni** (in questo Modello definiti come qualsiasi persona, fisica o giuridica non dipendente

di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario né avente ruoli societari quali amministratore, sindaco, socio, che ha svolto, anche in via indiretta, attività tecnica o professionale in favore della Società.) avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario valuterà le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario non è tenuta a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

• **Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.**

* * * * *

4 LE SANZIONI DISCIPLINARI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

I comportamenti tenuti dai dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL applicato ai dipendenti di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario.

In particolare, si prevede che:

- 1) Incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o scritto**, il dipendente che: violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- 2) Incorre nel provvedimento della **multa** il dipendente che: violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

3) Incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il dipendente che: nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

4) Incorre nei provvedimenti del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto** il dipendente che: adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

5) Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto** il dipendente che: adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla Legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, lo stesso è di competenza dell'Organismo di Vigilanza, che riferisce al Consiglio di Amministrazione il quale provvede all'irrogazione delle sanzioni.

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori (al momento non presenti nella Società) di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, l'Presidente del Consiglio di Amministrazione informerà l'intero Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione come sopra indicato.

• **Per ciò che concerne l'attività dei Collaboratori Esterni, ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite negli accordi di collaborazione professionale, l'immediata risoluzione**

del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

* * * * *

5 VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche.

Annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio.

Periodicamente sarà invece verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Come esito della verifica, verrà stipulato, ove ritenuto opportuno, un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, che riferirà se necessario all'assemblea dei soci, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

* * * * *

6 MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, approvato contestualmente al Modello, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori Esterni;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

7 PARTE SPECIALE "A"

7.1 Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

- Si rimanda, per la descrizione, alla parte generale.

7.2 Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio, nonché con soggetti privati dai quali possano derivare indebite utilità comunque individuate (art. 2635 c.c come modificato dalla l. 190/2012).

Si tenga presente che:

- Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario intrattiene importanti rapporti con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici o con aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica (ad esempio per finanziamenti ricevuti, per attività che comportino il rilascio di concessioni, autorizzazioni, deleghe, dialogo con strumenti informatici ecc.);
- Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario partecipa ovvero ha in programma di partecipare a gare o riceve appalti da Enti Pubblici, P.A. o da aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica;
- Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario è soggetta ad ispezioni periodiche da parte di Autorità pubbliche (in particolare l'ATS);
- Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario intrattiene rapporti di natura commerciale con soggetti terzi di natura privata.

7.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui al Decreto nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali. Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico.

- **Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della

P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- porre in essere le condotte sopra elencate nei confronti dei soggetti individuati dalla normativa in materia di corruzione tra privati.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello. Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza di verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi dei Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

7.4 Aree a rischio indiretto

È senz'altro consigliabile che il Modello, nelle sue linee di attuazione concreta, preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, o di corruzione tra privati, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva.

È infatti necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illeciti dazioni a pubblici ufficiali.

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta dei collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti, e l'assunzione del personale, nonché la nomina di consiglieri di amministrazione, soprattutto se senza deleghe, e di membri degli altri organi sociali: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte ad impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

L'attività di fatturazione deve seguire una procedura interna che implichi l'intervento e/o l'autorizzazione da almeno due soggetti, fatti salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione.

Nessuna fattura, con l'esclusione di quelle di importi esigui, ossia inferiori ad Euro 1.000,00, potrà essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista, e soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto, anche se si tratti di un amministratore.

In casi di particolare urgenza, potranno essere seguite procedure più rapide di quelle ordinariamente seguite, che però non potranno mai superare il principio dell'intervento e del controllo di almeno due soggetti.

Chiunque rilevi elementi che possano suscitare il sospetto di illecite attività di fatturazione fittizia, o di fatturazione per importi maggiori di quelli reali deve darne immediata notizia al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza

con periodicità stabilita nel piano di audit, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list che segue

8 PARTE SPECIALE "B"

8.1I reati societari

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si rimanda ai reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), presenti nella parte generale.

8.2Aree a rischio

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario è un Associazione Laicale a scopo di Culto e religione, e pertanto giuridicamente non inquadrabile nella disciplina societaria.

Di conseguenza, la normativa sopra riportata non è applicabile, e non sussistono, quindi, rischi connessi alla commissione dei reati riportati., ad esclusione dell'analisi di operazioni straordinarie societarie, anche riguardanti il capitale e il patrimonio dell'ente e l'attività di revisione legale dei conti.

9 PARTE SPECIALE "C"

9.1I reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al Decreto, come citato nella parte generale.

9.2Aree a rischio

Anche in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, non si ritiene di poter individuare aree ritenute a rischio, in considerazione della natura dell'Ente, delle attività svolte, nonché della peculiare forma giuridica nella quale esse sono esercitate.

10 PARTE SPECIALE "D"

10.1 Principi di riferimento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n°231/01 parte speciale – reati transnazionali

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, 'Enti' e, singolarmente, 'Ente') per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Sono tutte fattispecie di particolare gravità, prevedono la commissione di reati ed illeciti in forma associata, in particolar modo gli ultimi tre articoli prevedono l'associazione di tipo mafioso, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. I reati di associazione in questi tre casi sono circoscritti alla casistica esposta.

L'elemento soggettivo è il dolo, per la commissione dell'illecito è elemento caratteristico, il volere la condotta, vale a dire la consapevolezza di associarsi con altri soggetti per la commissione di taluni illeciti.

Il reato si può verificare nel momento in cui, avendo interessi in comune, ci si "associa" per la commissione di taluni illeciti.

Si tratta di reati che, punendo l'associazione, sono ipotizzabili in qualsiasi area o funzione aziendale.

Il rischio di verifica dei suddetti reati (delitti) è considerato minimo, alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico.

10.2 Inosservanza delle sanzioni interdittive

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n°231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina.

infatti, l'ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D.Lgs. n°231 del 2001, trasgredisce agli obblighi che derivano a carico dell'Ente. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l'articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell'ente nell'interesse del quale è stato commesso il reato.

La fattispecie in oggetto assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalle misure interdittive irrogate.

Tale reato può realizzarsi ed essere oggetto di sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D.Lgs. n°231 del 2001, da qualunque soggetto che trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell'ente, per un vantaggio o nell'interesse di quest'ultima.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque in qualunque funzione aziendale.

Anche in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, non si ritiene di poter individuare aree ritenute a rischio, in considerazione della natura dell'Ente, delle attività svolte, nonché del peculiare forma giuridica nella quale esse sono esercitate, ad eccezione dei controlli sul registro stupefacenti dell'Ente.

11 PARTE SPECIALE "E"

11.1 Reati contro la personalità individuale

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale come descritto nella parte generale.

11.2 Aree a rischio

Anche in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, non si ritiene di poter individuare aree ritenute a rischio, in considerazione della natura dell'Ente, delle attività svolte, nonché della peculiare forma

giuridica nella quale esse sono esercitate.

12 PARTE SPECIALE "F"

12.1 Market abuse

La presente Parte Speciale "F" si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I-Bis, rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato", capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

12.2 Aree a rischio

Anche in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, non si ritiene di poter individuare aree ritenute a rischio, in considerazione della natura dell'Ente, delle attività svolte, nonché della peculiare forma giuridica nella quale esse sono esercitate; inoltre la normativa sopra riportata non trova applicazione nei confronti dell'Ente.

13 PARTE SPECIALE "G"

13.1 Reati di riciclaggio

La presente Parte Speciale "G" si riferisce ai reati di riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio") e dalla L. 15 dicembre 2014 n. 186.

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. Tale soglia di Euro 5.000 è stata nuovamente riportata ad Euro 12.500;
- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati

per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

- l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o

quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

- 1) Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio: banche; poste italiane; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- 2) I professionisti, tra i quali si indicano: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- 3) I revisori contabili.
- 4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano: recupero di crediti per conto terzi; trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio (ma lo possono essere tutti i Collaboratori Esterni della Società); tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 *octies* del Decreto 231 ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*"), può pertanto applicarsi a Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario.

13.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti

- rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo, anche all'estero, dell'attività peritale;
- flussi finanziari in entrata;

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Organismo di Vigilanza di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e, se ritenuto opportuno, di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, consulenti e partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello, contenuti nel Codice Etico.

• **Ai Consulenti Esterni e ai partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.**

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i consulenti e i partner, tramite apposite **clausole contrattuali**, in relazione al tipo di rapporto in essere con Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di riciclaggio;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divelarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- **effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.**

Gli Esponenti Aziendali sono tenuti a:

- **verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;**
- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi di *joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, ecc.);
- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti, anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 12.500 e/o nei limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 12.500 e/o nei limiti di legge.

I compiti di vigilanza del Consiglio di Amministrazione in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di riciclaggio sono i seguenti

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate (sopra riportate) relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

Ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza con periodicità almeno semestrale, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list di cui alla parte speciale "D"

14 PARTE SPECIALE "H"

14.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24 bis del Decreto ex art. 7, comma 1 Legge 18 Marzo 2008 n. 48.

14.2 Aree a rischio

In relazione a ciascuna tipologia di reati informatici e trattamenti illeciti dei dati descritti, qualsiasi attività aziendale che contempli la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi informatici, *database*, piattaforme e strutture informatiche in genere, può astrattamente ritenersi a rischio.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario tuttavia si impegna a che la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (*Information Technology*) sia svolta con particolare attenzione e in base ad una apposita procedura interna.

- **Nei contratti con parti terze sarà contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte delle stesse delle norme di cui alla presente Parte Speciale.**

Ad ogni modo, le macro aree di attività a rischio sono le seguenti:

- Sistemi informativi di gestione aziendale quali servizi applicativi finanziario gestionali ed elaborazione delle informazioni di carattere finanziario gestionale;
- Sistemi informativi di supporto alla produzione comprensivi di servizio di accesso informatico dei clienti, servizi di trasferimento ed elaborazione dati.

Per tutto ciò che concerne la gestione della parte informatica dell'attività di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, ivi comprese le procedure di sicurezza e di prevenzione dei reati di cui al d.lgs n. 231/01, ci si richiama integralmente al Documento Programmatico sulla Sicurezza previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza

con periodicità almeno semestrale, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list che segue:

15 PARTE SPECIALE "I"

15.1 Reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Articolo 25 septies e T.U. n. 81 del 09 aprile 2008

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si provvede qui di seguito ad alcune considerazioni in riferimento ai reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25 septies del Decreto e riferiti al T.U. n. 81/2008. L'articolo 30 del suddetto T.U. 81/2008 contiene una norma innovativa in quanto indica i requisiti del Modello di Organizzazione e di gestione idoneo a scongiurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il suddetto articolo prevede ora che il Modello idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico strutturali di Legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- all'acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di Legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

• I reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche 'Decreto'), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (ovvero gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come 'Enti' o singolarmente 'Ente'; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.). Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche 'TU').

Per la prevenzione dei reati inerenti a questa parte speciale ci si richiama integralmente al sistema di gestione redatto ai sensi dell'articolo 30 d.lgs. 81/08 che va considerato parte integrante del presente Modello.

In ogni caso, ferma restando la necessità del sistema di gestione sopra citato, ai fini della corretta attuazione del decreto e della sua reale effettività è opportuno che l'Organismo di Vigilanza, in cooperazione con l'RSPP, nonché con l'RLS, con periodicità almeno semestrale, proceda ad una valutazione relativa all'area di rischio in discussione, secondo le modalità contenute nella check list che segue:

16 PARTE SPECIALE "L"

16.1 Reati contro l'industria ed il commercio, nonché in materia di proprietà intellettuale

A seguito delle modifiche apportate dalla legge del 15 luglio 2009 n. 94 e dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 sono stati inseriti nuovi reati per i quali si applica la 231/01:

-REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE:

Più fattispecie contemplate dalla presente parte speciale, ricomprendono i delitti direttamente riferibili alla violazione, in presenza di volontà di commettere l'illecito (dolo). I principi generali di controllo posti alla base

degli strumenti e delle metodologie utilizzate sono:

- o segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di:
 - o gestione di un processo e di controllo dello stesso;
 - o progettazione ed esercizio;
 - o acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.
- o esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- o poteri autorizzativi e di firma devono:
 - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- o tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile "ex- post", anche tramite appositi supporti documentali ed in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- o Tale reato può realizzarsi nell'ambito di attività di:
 - o alterazione documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
 - o accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
 - o accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
 - o detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei;
 - o accedere a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
 - o detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
 - o svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico e telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
 - o svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a

un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;

- o installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- o svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- o svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- o distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Tutti coloro che potenzialmente possono accedere o accedono a strumenti informatici sono soggetti a queste disposizioni.

Con la Legge n°48 del 2008, si estendono i cd "*Delitti informatici*" anche per illeciti non direttamente riferibili ad i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed accesso ai loro strumenti informativi (in un primo momento i reati erano direttamente riferibili solo a questi casi).

È individuato quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle Procedure aziendali indicate nei documenti in materia di "*Trattamento Dati*", oltre che ad una attenta e scrupolosa applicazione del Sistema Sanzionatorio.

16.2 Aree di rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
2. gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
3. gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
4. utilizzo di software e banche dati;
5. gestione dei contenuti del sito Internet.

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

16.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano

coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, se presenti in azienda

per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. Information Security Policy – Indirizzi Strategici;
3. Controllo degli accessi logici alle risorse informative;
4. La sicurezza nel ciclo di vita dei sistemi;
5. Information Risk Management dei sistemi informativi
6. Information Security Policy – Indirizzi Specifici – Attuazione Information Security Framework;
7. Istruzione operativa "Controllo Accessi" (IO410SA);
8. regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario in tema di Sicurezza Informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - uso accettabile delle risorse informatiche;
 - controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
 - gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni e reazione ai medesimi;
 - sicurezza della rete e delle comunicazioni.

Con riguardo alla documentazione di cui ai punti 2 e 3., si sottolinea come Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario abbia attribuito la massima rilevanza alla corretta individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza – di natura organizzativa, fisica e logica – in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, di alterazione, di divulgazione, di perdita o di distruzione delle risorse informatiche.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario ha adottato un approccio strutturato che si fonda in primo luogo sul documento "Information Security Policy – Indirizzi Strategici", che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza, che fissa tra l'altro gli obiettivi di sicurezza di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, da sviluppare e perseguire attraverso uno schema omogeneo ed organico di documenti organizzativi ispirato alle *best practice* internazionali ed in particolare alle "aree di controllo" dello standard ISO/IEC 27000 e del NIST 800.

L'insieme organico di tali documenti, che determina, per le diverse aree di intervento, le regole a cui gli Esponenti Aziendali nonché i soggetti esterni, in funzione del rapporto che li lega a Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario devono conformarsi, deve regolamentare rispettivamente:

- governo della sicurezza delle informazioni (relativo ad esempio, alla determinazione dei Piani di Sicurezza dei sistemi informativi, alla segnalazione ed alla risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, alla formazione e sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.);
- controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset informativo (relativi ad esempio alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, database, etc.);
- controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di asset, volti ad indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in relazione all'uso accettabile delle risorse informative, alla gestione dei diritti di accesso alle risorse, alla tracciabilità degli eventi, etc.).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 -bis 25-nonies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle policy, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo.

In particolare, è vietato:

- 1) connettere ai sistemi informatici di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- 2) procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- 3) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- 4) acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- 5) ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario;
- 6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- 7) accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- 8) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 9) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

- 10) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 11) accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- 12) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- 13) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- 14) lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- 15) inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1) informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;
- 2) prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- 3) definire nell'ambito del Codice Etico e delle policy di Information Security i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software e delle banche dati;
- 4) far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- 5) informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- 6) impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- 7) limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- 8) proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- 9) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non

possano venir disattivati;

10) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

11) informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;

12) limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare, in presenza di accordi sindacali, presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli "indici di anomalia" e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;

13) impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario;

14) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

15) prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti

– come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

16) limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

17) provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

18) prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.

Per ciò che specificamente attiene i controlli aziendali, Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario istituisce, nell'ambito della Direzione Sicurezza Aziendale, della Funzione Security Operations Center (SOC) con il compito di:

- monitorare centralmente in tempo reale, in collaborazione con le Direzioni/Funzioni interessate, lo stato della sicurezza operativa delle varie piattaforme ICT (sistemi e reti) di processo e gestionali, attraverso strumenti diagnostici e coordinare le relative azioni di gestione;
- monitorare centralmente in tempo reale i sistemi anti-intrusione e di controllo degli accessi ai siti aziendali e gestire le autorizzazioni;
- gestire il processo di identificazione ed autorizzazione all'accesso alle risorse ICT aziendali;

- gestire i processi/procedure di escalation interne ed esterne in occasione di situazioni di emergenza e/o crisi, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili interessate;
- svolgere analisi di vulnerabilità;
- produrre report a supporto del vertice aziendale;
- sovrintendere ai sistemi di protezione attiva e passiva delle risorse umane e materiali di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24-bis e 25-nonies del Decreto sono i seguenti: o svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis e 25 nonies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici e/o sui Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico; o proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il responsabile della sicurezza aziendale, il direttore acquisti e il direttore delle relazioni esterne e comunicazione;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario istituisce flussi informativi dal Security Operations Center e/o dalle funzioni aziendali coinvolte nel coordinamento del Security Operations Center nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito. In particolare, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

17 PARTE SPECIALE "M"

17.1 Reati in materia ambientale

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 1° agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il provvedimento, composto da cinque articoli, entrerà in vigore il 16 agosto 2011.

L'estensione della responsabilità degli enti (D.lgs. n. 231/2001) ad "alcuni" reati ambientali

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal d. lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati

ambientali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinvio in proposito.

È stato così inserito all'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 (correggendo, peraltro, la numerazione del d.lgs. n. 231/01 che, a seguito delle ultime modifiche normative conteneva due articoli 25-nonies, con problemi di coordinamento oggi risolti, in quanto l'art. 25-decies è oggi rappresentato dal reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie, così suddivise nelle tabelle seguenti.

17.2 Aree di rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, tutte quelle che comportano, anche solo potenzialmente:

L'uccisione, la distruzione, il prelievo o possesso, di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o il danneggiamento di un habitat all'interno di un sito protetto

- L'esercizio di una attività industriale ad alto impatto ambientale
- Lo Scarico di acque reflue industriali, e/o lo scarico di acque reflue industriali inquinanti
- La gestione dei servizi idrici integrati, quando richiedano il trattamento delle acque reflue
- Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia
- L'utilizzo di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni, finalizzati all'importazione o alla vendita di specie animali e vegetali in via di estinzione
- L'Inquinamento doloso e colposo dei mari
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

17.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati

ambientali

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nella documentazione relativa alla certificazione ambientale.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla normativa vigente in materia ambientale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui trattasi. Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui reati ambientali, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; o esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- a) incontrare periodicamente il responsabile della sicurezza aziendale, nonché in caso di servizi od attività prestate al di fuori del perimetro produttivo aziendale, i responsabili di cantiere, o comunque i soggetti deputati al controllo ed alla verifica della sussistenza dei requisiti in materia ambientale;
- b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate. In ogni caso, indipendentemente dalla presenza o meno di criticità, dovrà essere data un'informativa periodica all'OdV.

Considerata l'attività svolta da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, e valutate le informazioni apprese in sede di colloqui ed esame della documentazione, si è rilevato che i rischi in materia di reati ambientali sussistono solo con riferimento alle procedure di smaltimento dei rifiuti speciali come individuati dalla normativa vigente, nonché allo smaltimento degli oli esausti e il controllo dei fumi della centrale termica.

Per questi casi si demanda all'ODV o ai soggetti da esso delegati, purché in possesso di idonee qualifiche tecniche, le valutazioni del caso ed in particolare la sorveglianza dei soggetti esterni incaricati dello smaltimento dei rifiuti sopra menzionati e la vigilanza circa il rispetto da parte degli stessi della normativa applicabile.

18 PARTE SPECIALE "N"

18.1 Reati in materia di impiego irregolare di lavoratori

La norma di cui all'art. 2, D. Lgs. 16.7.2012, n. 109, ha, introdotto nel D. Lgs. 231/2001, a decorrere dal 9 agosto 2012, la previsione dell'art. 25 *duodecies* relativa agli enti presso i quali siano impiegati lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno in Italia.

La disposizione è finalizzata a disincentivare e reprimere comportamenti scorretti nel mercato del lavoro.

A mente della stessa, *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"*.

Questo il testo della norma:

12- bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L'art. 12, cui viene fatto espresso richiamo, prescrive quanto segue:

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.00 euro per ogni lavoratore impiegato.

La nuova fattispecie criminosa richiamata si configura anche laddove il permesso di soggiorno dell'addetto sia scaduto, o sia stato revocato o annullato o non ne sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Ai fini della punibilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, fermi i presupposti testé illustrati, occorre quindi anche che i lavoratori impiegati siano:

- irregolarmente occupati in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

18.2 Aree a rischio

In quadrata la fattispecie, le aree a rischio ai fini dell'applicazione della presente parte speciale sono individuabili in quelle funzioni aziendali che hanno quale ruolo quello di selezionare il personale e stipulare i contratti di lavoro.

In particolare, si fa riferimento a:

- Ufficio Gestione del Personale, o Ufficio Risorse umane, se presenti;
- Organismi dirigenziali qualificabili come datore di lavoro, ossia Consiglio di Amministrazione o soggetto da questo appositamente delegato.

18.3 Destinatari e principi di comportamento

Destinatari della presente parte speciale sono gli Esponenti aziendali i quali svolgano la propria attività nelle aree a rischio.

A costoro è fatto espresso obbligo di:

- Verificare la nazionalità di ogni potenziale dipendente o collaboratore prima di procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro, di qualunque natura o tipologia, ivi inclusi i periodi di prova;
- Verificare la regolarità della documentazione dei potenziali dipendenti o collaboratori, in relazione al titolo di permanenza e lavoro sul territorio nazionale;
- Effettuare, in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari, verifiche periodiche al fine di monitorare la permanente validità dei permessi di soggiorno e di lavoro.

È inoltre fatto espresso divieto:

- di procedere all'assunzione o comunque alla stipula di qualunque forma di contratto di lavoro o collaborazione senza aver proceduto ai controlli sopra elencati;
- in generale, di procedere all'assunzione di dipendenti o collaboratori o alla stipula di qualunque tipologia di contratto di lavoro o collaborazione in presenza di irregolarità nella posizione del soggetto da inserire, con riferimento al titolo di permanenza nel territorio dello Stato.

19 PARTE SPECIALE "O"

19.1 Reati in materia tributaria

Si tratta dei reati previsti e puniti dagli articoli 39 del decreto-legge 124 del 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella legge di conversione 159 del 2019. In particolare:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex articolo 2 del D.lgs. 74/2000, la cui condotta sarà punita, nell'ipotesi di cui al comma 2-bis ovvero qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 che, diversamente da quello statuito all'articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando la singola imposta è superiore a euro trentamila oppure l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. I documenti utilizzati devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'articolo 8, anch'esso punito nell'ipotesi attenuata di cui al comma 2-bis di recente introduzione, ovvero se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila
- occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell'articolo 10, ovvero quelli di cui è obbligatoria

la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11, che si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

19.2 Aree a rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati tributari in materia di dichiarazione dei redditi, di emissione/ricettazione di fatture, oltre che di pagamento delle imposte e tasse e di gestione e conservazione del sistema contabile. I processi di lavoro implicati sono:

- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- GESTIONE DELLA CONTABILITA';
- REGISTRAZIONE FATTI E ACCADIMENTI AZIENDALI;
- CICLO ATTIVO E CICLO PASSIVO DELLA FATTURAZIONE;
- GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI, IVI COMPRESO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI;
- GESTIONE E CONSERVAZIONE LIBRI CONTABILI;
- GESTIONE MODELLO F24 E PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

20 ORGANISMO DI VIGILANZA

20.1 Organismo di vigilanza: costituzione, nomina, attribuzioni e poteri e sistema sanzionatorio costituzione, nomina, e composizione dell'organismo di vigilanza

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del D.lgs. n°231 del 2001, Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario ha costituito un Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito per brevità: "OdV"), organo con struttura monocratica, incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione e controllo.

È scelta del Consiglio di Amministrazione, strutturare l'OdV in Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, con un organismo a natura "monocratica", scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate professionalità, competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività ispettive.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, dunque, l'OdV ed assegna un compenso annuo, ed il relativo budget di spesa, che potrà essere utilizzato a propria discrezione, nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenze esterne, trasferte, ecc....

In linea generale, in ossequio alla necessità di effettività ed efficace attuazione del modello, occorre che l'OdV sia composto da:

- un professionista esterno esperto in tematiche societarie, procedure dei controlli interni e dei rischi

aziendali, con competenze legali, ed un elevato grado di conoscenza delle procedure aziendali.

e/o

- un Esponente Aziendale il quale non ricopra incarichi di gestione o esecutivi (ad esempio membro del Consiglio di Amministrazione), o di controllo (ad esempio Revisore dei Conti), nella Società, o nelle altre società controllate o controllanti. Il conferimento di tali incarichi costituisce causa di decadenza dalla carica di OdV.

Tuttavia, si deve ricordare che la legge 183/2011 ha aggiunto all'art. 6 d.lgs. 231/2001 il comma 4 *bis* secondo cui: «4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)». Oltre alle specifiche competenze professionali, comunque, per ricoprire la carica di OdV occorre essere dotati di:

- autonomia;
- indipendenza;
- onorabilità;
- professionalità;
- esperienza nelle indagini ispettive e societarie.

20.2 Formule, modelli e schemi operativi

L'OdV rimane in carica per tre anni; l'incarico può essere rinnovato da parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di revoca, rinuncia, morte, del componente OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede con tempestività alla nuova nomina; il nuovo designato rimarrà in carica fino alla scadenza prevista dei tre anni.

In presenza di impedimento, la funzione di OdV viene assunta dal presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla successiva nomina da compiere entro 60 giorni dalla causa di impedimento e se questa non è rientrata entro 30 giorni a partire dal giorno in cui si è manifestato l'impedimento.

È ritenuta causa di decadenza alla carica di OdV:

- a) una delle circostanze descritte nell'art. 2382 c.c.;
- b) situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza dell'incaricato OdV;
- c) l'avvio di indagini nei confronti dell'incaricato OdV per reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001;
- d) la sentenza di condanna (o patteggiamento), anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001,
- e) l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persone giuridiche.

20.3 Poteri e compiti dell'OdV

L'OdV opera in completa autonomia ed indipendenza; a garanzia di questo, l'OdV è posto al vertice della gerarchia della Società e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV adotta eventualmente, per le parti non espressamente disciplinate dal presente regolamento un "proprio" regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti a esso affidati.

L'OdV verbalizza con cadenza almeno annuale i principali rilievi emersi nelle riunioni e nelle attività svolte; annota

ogni altro elemento di rilievo emerso nelle verifiche ed ispezioni.

L'OdV ha il dovere di:

- vigilare sulla corretta attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto dalla Società ai sensi del D.Lgs. n°231 del 2001 da parte dei dipendenti e dei destinatari in genere;
- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, con particolare attenzione all'identificazione delle aree "*a rischio*" reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati rilevanti per il D.Lgs. n°231 del 2001. La direzione della Società ed i singoli responsabili di area hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'OdV le possibili situazioni che potrebbero esporre l'azienda al rischio di reato;
- promuovere ed assicurare un'adeguata diffusione e conoscenza del Modello, nei confronti dei dipendenti della Società e dei destinatari dello stesso;
- verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con immediatezza al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale;
- eseguire verifiche periodiche nella Società finalizzate alla corretta applicazione delle procedure descritte nel Modello di organizzazione e dei principi contenuti nel Codice Etico. L'OdV accerta che le procedure interne redatte al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti secondo il D.Lgs. n°231 del 2001 vengano documentate per iscritto;
- programmare le attività di verifica su base annuale, in conformità ad un programma preventivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione. L'OdV dispone verifiche a sorpresa nelle "*aree sensibili*" ritenute a rischio;
- documentare e riportare al Consiglio di Amministrazione le conclusioni relative alle verifiche effettuate, segnalando le problematiche emerse ed i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;
- raccogliere e conservare in uno specifico archivio, riservato solamente all'OdV, la documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell'esecuzione delle attività di controllo e verifica;

Se nell'attività di verifica emergono carenze, e/o omissioni nella corretta esecuzione del Modello, o possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, l'OdV richiede con immediatezza ai responsabili aziendali interessati e agli autori delle violazioni (se conosciuti), informazioni e notizie. L'OdV dispone con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie per correggere tali mancanze e impedire la commissione di ulteriori illeciti; In presenza di violazioni del Modello, o di mancato adeguamento da parte dei dipendenti o funzionari della Società, l'OdV, procederà alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione opportuni provvedimenti.

Nell'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, l'OdV potrà utilizzare sia le strutture aziendali interessate, sia funzionari esterni. Con le strutture aziendali, l'OdV deve mantenere un costante scambio di informazioni; all'OdV deve essere garantito dalle funzioni aziendali l'accesso libero ed incondizionato ad informazioni, dati, documenti, ed ogni altro elementi di rilievo nell'esecuzione dei compiti a esso affidati.

All'OdV deve essere garantita, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee ad estendere le "*aree a rischio*" di realizzazione di reati di rilievo per il D.Lgs. n°231 del 2001.

20.4 Conservazione delle informazioni dell'OdV

I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente all'incaricato OdV.

Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico. Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione su specifica

iniziativa dell'OdV, o su esplicita e motivata richiesta degli Amministratori.

20.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Gli organi amministrativi della Società devono comunicare all'OdV tutte le informazioni relative:

- alle conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui risultano eventuali responsabilità per i reati di cui al D.Lgs. n° 231 del 2001;
- alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- alle comunicazioni di inizio di procedimenti da parte della polizia giudiziaria, o di altra autorità (anche amministrativa) nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 231 del 2001;
- alle richieste di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D.Lgs. n° 231 del 2001;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, e variazioni delle deleghe e dei poteri;
- ai verbali delle riunioni dell'Assemblea, e del Consiglio di Amministrazione;
- alle variazioni delle "aree di rischio", alla realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
- ai contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e alle erogazioni di fondi e contributi pubblici ricevuti dalla Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario;
- alle informazioni relative ai clienti della Società indagati per reati ex D.Lgs. n°231 del 2001;

20.6 Segnalazioni all'OdV delle violazioni del Modello

I funzionari, i dipendenti della Società ed i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di riferire per iscritto all'OdV circa la presenza di possibili violazioni del Modello o la commissione di reati sanzionati dal D.Lgs. n°231 del 2001. Per agevolare tali comunicazioni, è istituita una casella di indirizzo elettronico "odv@PiaFamiglia.it", il cui accesso è riservato solamente all'OdV.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, penalizzazione i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello, o comunque non in linea con lo stesso. Tale protezione non verrà applicata in presenza di segnalazioni effettuate nei confronti delle persone, o della società, accusate con mala fede o erroneamente.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni o notizie nei confronti del soggetto segnalante o dei responsabili delle funzioni aziendali competenti. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario garantisce che i membri dell'OdV non possano essere soggetti a ritorsioni in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e funzionari della Società che collaborano con l'OdV.

Ogni risorsa umana in Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario compresi i dipendenti, i dirigenti, i soggetti in posizione apicale, e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario

In particolare si specifica quanto segue:

- per ciò che concerne i consulenti sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati rilevanti ex D.Lgs. n°231 di 2001, nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. I consulenti sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV;
- per i dipendenti con la qualifica di dirigente, questi hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del presente Modello, commesse da parte dei dipendenti che rispondono gerarchicamente ai dirigenti stessi;
- qualora un dipendente debba segnalare violazioni al Modello, lo stesso è tenuto a contattare il suo diretto superiore e sulla base della tipologia di violazione, il responsabile di funzione Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario. Qualora la segnalazione non produca alcun esito, o il dipendente si trovi in una situazione personale o professionale tale da non potersi rivolgere al diretto superiore, per effettuare la relativa segnalazione, il dipendente stesso ha la facoltà di riferire direttamente all'OdV.
- Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- il risultato di ispezioni e controlli effettuati da parte delle competenti autorità pubbliche di vigilanza e controllo nel mercato regolamentato;
- le richieste di assistenza legale inoltrate a Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario da parte dei dipendenti, ai sensi del relativo CCNL, in caso di avvio di un procedimento giudiziario di carattere penale nei confronti degli stessi;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali o di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n°231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero di provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n°231 del 2001;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario a seguito dell'aggiudicazione di gare pubbliche;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle "aree a rischio";

- i mutamenti nelle “aree a rischio” reato o potenzialmente a rischio;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali, ove rilasciati;
- la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.7 Responsabilità dell'OdV - Autonomia operativa e finanziaria

L'OdV ha il compito di vigilare sull'attuazione e sull'idoneità del Modello di organizzazione della Società, presentando al Consiglio di Amministrazione le integrazioni e i miglioramenti da apportare al Modello.

Si ribadisce che il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'unico organo che ha l'obbligo di prevenire i reati ed il potere di modificare il Modello.

A favore dell'incarico OdV, il Consiglio di Amministrazione potrà stipulare una forma di assistenza assicurativa. Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'OdV, nel Modello di organizzazione la Società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni, e ai documenti della Società, compresi quelli disponibili su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale della Società;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'OdV in ordine alla adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società; ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione su specifica richiesta dell'OdV al fine di svolgere l'attività assegnata. Assieme alla relazione annuale verrà presentato rendiconto delle spese sostenute (es. trasferte, consulenze esterne, specialistiche, ecc.).
- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure. A questo scopo, il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'OdV specifici poteri di spesa.

20.8 Obblighi di informazione propri dell'organismo di vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione, per le attività di comunicazione del:

- piano delle attività (ordinarie) che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;

- relazione, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello.
Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. L'OdV potrà inoltre, valutando le singole circostanze:
- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze, onde evitare il ripetersi dell'accadimento;L'OdV opererà periodicamente:
 - sulla verifica degli atti: procederà ad un controllo dei principali atti societari e dei contratti conclusi nell'ambito delle aree maggiormente a rischio;
 - sulla verifica delle procedure: verificherà l'effettivo funzionamento e la reale applicazione del Modello. A tal fine verrà redatto dall'OdV un report di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi.

20.9 Formazione del personale e diffusione del modello

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'OdV è tenuto a promuovere specifiche iniziative mirate alla formazione ed alla diffusione del Modello. A questo proposito, l'OdV parteciperà alla realizzazione di interventi formativi, avendo particolare cura ed attenzione a seconda del pubblico di riferimento (Destinatari del Modello).

A titolo esemplificativo, la formazione nei confronti del personale dipendente e/o con funzioni di rappresentanza potrà avvenire sulla base di uno o più incontri preliminari relativi al D.lgs. n°231 del 2001, e ai contenuti e modalità di adozione del presente Modello, di seminari di aggiornamento periodici e per i neo- assunti, di consegna del Modello Parte Generale, del Codice Etico, e del Sistema Sanzionatorio.

Ai fini di un'adeguata attività di formazione, l'organizzazione di Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario in stretta cooperazione con l'OdV provvederà a curare la diffusione del Modello.

Per quanto attiene la comunicazione, è opportuno che ai soggetti esterni ad Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario (es.: consulenti, *partners* commerciali, ecc.), siano fornite apposite informative sul Codice Etico, sulle politiche e le procedure, in corso di adozione da parte della Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario.

21 SISTEMA SANZIONATORIO

21.1 Introduzione

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle procedure previste dal Modello stesso, nonché per la violazione dei principi normativi e principi generali contenuti nel Codice Etico, è elemento cruciale per l'efficiente ed efficace applicazione del Modello di organizzazione e gestione e controllo, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n°231 del 2001. Pertanto la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce

un presupposto essenziale della valenza scriminante, rispetto alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello e nelle relative Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, lo stesso articolo 6 comma II, lettera e), del D.Lgs. n° 231 del 2001, prevede che i Modelli di organizzazione e gestione debbano: *"Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

Data la gravità delle conseguenze in caso di comportamenti illeciti di dipendenti, dirigenti ed amministratori, qualsiasi inosservanza del Modello configura la violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà e, nei casi più gravi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la l'Ente.

Le violazioni del Modello e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale e dall'esito del relativo giudizio.

In particolare la violazione delle regole di comportamento potrebbe causare la commissione di uno dei reati indicati dal Decreto (ad esempio: corruzione, truffa, malversazione, terrorismo, abuso delle informazioni privilegiate, ricettazione, riciclaggio, violazioni delle leggi antinfortunistiche, ecc....) con conseguente applicazione di sanzioni sia al singolo autore del fatto, che alla Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario

In particolare, qualora l'OdV riscontri irregolarità disciplinarmente rilevanti provvederà a segnalarle con tempestività all'Organismo Dirigente della Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, affinché possa essere attivato il relativo procedimento disciplinare. Nell'irrogare la sanzione disciplinare, l'Organismo Dirigente, terrà conto della gravità e del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le indicazioni ricevute dall'OdV.

In particolare Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario disciplina espressamente i comportamenti dei soggetti coinvolti in processi ed attività che potrebbero determinare la commissione di reati indicati nel D.Lgs n°231 del 2001, sia per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle rispettive attività, sia per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione ed informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n°300 (Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile alla Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario
Ciò premesso, il sistema disciplinare aziendale prevede le seguenti sanzioni disciplinari:

- il rimprovero verbale o scritto;
- la multa (da 1 a 3 ore);
- la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (da 1 a 10 giorni);
- il licenziamento per giusta causa.

21.2 Criteri di valutazione della violazione

Per ciò che concerne le sanzioni sopra richiamate, queste saranno applicate sulla base di presupposti che di

seguito sono riportati:

- intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
 - tenuta in considerazione del comportamento complessivo della risorsa umana con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
 - mansioni ricoperte dalla risorsa umana;
 - posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
 - particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.
- È fatta salva la prerogativa della Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario di chiedere il risarcimento dei danni, in sede civile derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato in base a:
- elemento soggettivo della condotta (ad esempio: dolo, colpa, ecc.);
 - rilevanza degli obblighi violati;
 - potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. n°231 del 2001 e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
 - livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
 - presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del modello ed ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
 - eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione;
 - livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
 - esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
 - grado di intenzionalità del suo comportamento;
 - gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n°231 del 2001; a seguito della condotta censurata.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, ai responsabili di funzione della Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà essere applicata unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio può comportare l'automatica applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale giudizio penale.

21.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

Ai dipendenti che violano il Modello, ferma restando la preventiva contestazione e la procedura prevista dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970 n°300, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL e dal Contratto

Aziendale vigente, nel rispetto dei principi di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

21.4 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello, ovvero nel caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice, i dirigenti saranno passibili di sanzione disciplinare tenuto conto della gravità della violazione, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicato e dal Contratto Aziendale vigente, fino al licenziamento.

21.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti. La violazione del Modello da parte di Amministratori della Società va denunciata senza indugio all'OdV, dalla persona che la rileva. Nel caso in cui la denuncia non si rilevi manifestamente infondata, l'OdV ne informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvede ad investire della questione gli organi da essi presieduti. Si applica l'articolo 2392 del Codice Civile.

21.6 Misure nei confronti di soggetti esterni, quali Collaboratori esterni, Soci in società partecipate da Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario, Fornitori e Partner

La violazione del Modello da parte di Collaboratori esterni alla Società e di Fornitori di beni e servizi è causa di risoluzione del contratto.

Tale circostanza è esplicitamente contenuta in ciascun contratto in cui la Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario sia parte. La violazione va denunciata senza indugio all'Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società da chi la rileva.

La risoluzione del contratto comporta l'accertamento dei danni che la Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario abbia eventualmente subito e la conseguente azione di risarcimento.

La efficace attuazione dei principi etici sanciti nel presente Codice non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.Lgs. 231/01. Esso costituisce, infatti, il presidio di tutela alle procedure interne da eventuali infrazioni. Tali infrazioni compromettono infatti il legame di fiducia intercorrente fra le Parti e legittimano l'applicazione da parte dell'Azienda di sanzioni disciplinari aventi come presupposto sostanziale del potere disciplinare dell'Azienda l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza da cui scaturisca un procedimento penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la proporzionalità delle stesse rispetto alle violazioni rilevate. La proporzionalità dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

1. gravità della violazione,
2. tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, autonomo ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

21.7.1 Lavoratori subordinati e parasubordinati

Le violazioni delle regole di comportamento sono da definire come illeciti disciplinari. Pertanto la tipologia di sanzioni applicabili è quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle violazioni.

Si considera il CCNL UNEBA.

Sul piano procedurale, si applica lo Statuto dei lavoratori.

21.7.1 Biasimo verbale

Il lavoratore che violi le procedure interne previste o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni previste nell'espletamento di una attività in un'area a rischio incorre, nel caso di una infrazione lieve, in un biasimo verbale da parte del datore di lavoro.

21.7.2 Biasimo scritto

Nel caso di reiterate infrazioni lievi il lavoratore incorre in un biasimo inflitto per iscritto da parte del datore di lavoro, il quale deve preventivamente contestare al lavoratore il fatto addebitato e concedergli un termine di 5 giorni per sentire le sue ragioni.

MULTA

Il lavoratore che, nonostante i biasimi verbali e scritti, continui ad eseguire con negligenza il lavoro affidato o ad adottare comportamenti non conformi alle prescrizioni, è sottoposto alla sanzione disciplinare della multa per una somma non eccedente l'importo di tre ore di normale retribuzione.

21.7.3 Sospensione

Il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste o adotti reiteratamente un comportamento non conforme alle prescrizioni previste nell'espletamento di una attività in un'area a rischio, è per ciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da uno a massimo tre giorni.

-Il lavoratore che, violando le procedure interne previste o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni previste nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, compia atti contrari all'interesse dell'Azienda ovvero la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali, è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo di tre giorni.

Il CCNL UNEBA prevede che il provvedimento della sospensione si applichi nei confronti del lavoratore che sia incorso in recidiva in condotte che abbiano comportato l'applicazione della sanzione della multa.

21.7.4 Licenziamento

- Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni previste e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.lgs. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto.

- Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni previste e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure

previste dal D.lgs. 231/01, è sottoposto alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Il CCNL UNEBA prevede che il provvedimento del licenziamento disciplinare si applichi nei casi di:

- rissa o vie di fatto sul lavoro;
- recidiva in mancanza di pari gravità che abbia dato luogo a due sospensioni nel corso dell'anno;
- furto;
- danneggiamento volontario o per grave negligenza del materiale dell'Istituzione;
- atto impicante dolo o colpa grave con danno dell'Istituzione;
- alterazione dolosa dei sistemi di controllo di presenza;
- insubordinazione grave verso i superiori;
- violazioni delle norme in materia di armi;
- abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o degli ordini ricevuti che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
- contraffazione o dichiarazione mendace circa la documentazione o i requisiti inerenti l'assunzione.

21.81 Dirigenti

La contrattazione collettiva applicata non prevede un vero e proprio sistema disciplinare per i dirigenti, quindi è necessario esplicitare nel contratto individuale (o in apposita lettera integrativa, sottoscritta per accettazione e di competenza dell'Organo Amministrativo) le sanzioni di seguito indicate e gli inadempimenti ritenuti rilevanti. Con riferimento alla procedura da applicare, in accoglimento dell'orientamento più rigoroso, appare opportuno procedere secondo le prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori, ritenuto da più sentenze della Corte di Cassazione applicabile anche ai dirigenti.

21.8.1 Sospensione

Il dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni previste o violi le procedure interne, dovrà essere sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con corrispondente decurtazione del compenso.

21.8.2 Licenziamento

In ipotesi di reiterazione del comportamento non conforme alle prescrizioni previste o di violazione delle procedure interne, compiendo con ciò un atto contrario all'interesse dell'Azienda ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.lgs. 231/01, il dirigente sarà passibile di licenziamento.

Le sanzioni saranno applicate, decorsi 5 giorni dalla loro contestazione scritta, direttamente dall'Organo Amministrativo.

21.9 I collaboratori esterni

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni previste e poste in essere da collaboratori esterni (collaboratori occasionali, partner, professionisti etc.) è necessario provvedere a inserire una apposita clausola contrattuale nelle lettere di incarico o nei contratti di collaborazione, in cui sia prevista l'applicazione di un regime sanzionatorio fino alla risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore discendano danni concreti per l'Azienda.

La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ex artt. 1341 e successivi del codice civile e, in caso di accertata violazione delle procedure interne e delle prescrizioni, il legale rappresentante dell'Azienda dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione, con raccomandata con avviso di ricevimento avente efficacia dalla data di ricevimento.

21.10 Organo Amministrativo

La posizione dell'Organo Amministrativo è di massima delicatezza. Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni previste, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il collegio dei , che avrà il compito di valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

22 ALLEGATI

22.1 22.1 Codice etico della Pia Famiglia delle Sorelle del Santo Rosario Apostole del Lavoro ai sensi del D. Lgs 231/2001